

STATUTO
CENTRO UNIVERSITARIO TEATRALE APS

Allegato A
N° di Rep 65569
N° di Racc 1374

COSTITUZIONE

Art. 1) E' costituita in Trieste, un'associazione non riconosciuta e di promozione sociale denominata "CENTRO UNIVERSITARIO TEATRALE APS", con sede legale in via Ruggero Manna 28, 34134 Trieste (TS).

Art. 2) L'associazione è costituita nel rispetto del codice civile e del D. Lgs. 117/2017 e sue modifiche e integrazioni, per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. La durata dell'associazione è illimitata.

FINALITÀ

Art. 3) L'associazione non ha scopo di lucro, intende perseguire finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale attraverso le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, attraverso l'apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

d) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Le attività sopra elencate saranno svolte attraverso le seguenti azioni:

- promuovere la diffusione della cultura teatrale attraverso rappresentazioni teatrali, proiezioni di film, dibattiti, pubblicazioni, incontri, con tutto ciò che è manifestazione del mondo dello spettacolo ed attività similari;

- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti e operatori sociali attraverso l'organizzazione di corsi di aggiornamento e perfezionamento teorico-pratici e l'istituzione di gruppi di studio e di ricerca per trasmettere l'amore per la cultura artistica come un bene per la persona e un valore sociale;

- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;

Non è ammessa l'iscrizione dell'associazione al registro dei partiti politici, associazioni sindacali, associazioni professionali e di categoria. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.

L'associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

L'associazione non ha fini di lucro e la sua attività non può subire condizionamenti partitici, economici, confessionali che siano in contrasto con le norme del presente statuto.

L'associazione si avvale prevalentemente di giovani nel perseguimento degli scopi statutari.

Non è consentito il riparto di eventuali utili di gestione, nonché **fondi, riserve o capitale** nemmeno in forma indiretta.

Art. 4) L'associazione si intende costituita da quanti sono intervenuti nell'atto costitutivo e da quanti, avendo i requisiti prescritti, vi aderiranno in seguito, secondo le modalità previste nel successivo articolo. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana. L'associazione si ispira ai principi costituzionali di democrazia ed uguaglianza, pertanto nello svolgimento delle attività dell'Associazione vengono rispettate la libertà e la dignità dei soci stessi.

SOCI

Art. 5) Possono far parte dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, enti del Terzo Settore o no-profit, che condividendo le finalità del presente Statuto intendono partecipare alle attività organizzate dell'Associazione per il raggiungimento delle stesse escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, e con il diritto di voto esteso a tutti gli associati nell'assemblea sovrana. Ad ogni modo il numero degli enti associati non potrà mai superare il 50% delle APS associate.

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio e non è rimborsabile in nessun caso. Le quote sociali sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Art. 6) I soci si distinguono in ordinari, onorari e fondatori. Per diventare socio ordinario bisogna fare domanda d'ammissione al Consiglio Direttivo, il che comporta l'accettazione delle norme del presente statuto e di tutte le sue eventuali modifiche, nonché l'obbligo di osservare le deliberazioni fatte dagli organi sociali in base allo statuto.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la reiezione della domanda di ammissione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda e la reiezione deve essere motivata.

Soci onorari sono coloro che hanno particolari benemeritenze nel settore delle attività teatrali cinematografiche e sono nominati annualmente dal Consiglio Direttivo. Essi hanno tutti i diritti e i doveri dei soci ordinari.

Soci fondatori sono coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo. Essi hanno tutti i diritti e i doveri dei soci ordinari. Il numero di associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Art.7) Tutti i soci, a qualsiasi categoria appartengano, hanno diritto di partecipare alle assemblee sociali, a votare direttamente o per delega e possono essere eletti a far parte delle cariche sociali. Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno un mese nel libro degli associati.

I soci, finché dura l'associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune, a norma dell'art. 37 del C.C. Le cariche sociali sono elette durante l'Assemblea dei soci e non prevedono alcun compenso, pertanto non è prevista la divisione degli utili. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Comitato dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

Art. 8) La qualifica di socio si perde per:

-morte del socio

-recesso del socio

-espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo, con diritto d'appello al Collegio dei Sindaci-Probiviri, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della relativa deliberazione.

Il socio non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

PATRIMONIO

Art. 9) L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo.

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statuarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

L'eventuale avanzo di gestione è investito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Le somme versate per la quota sociale e le quote annuali di adesione all'associazione, non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote sociali non sono trasmissibili a nessun titolo e non sono rivalutabili.

Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal 1 ottobre al 30 settembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività eventualmente posta in essere accanto alla gestione istituzionale.

Ciò anche attraverso una eventuale separata relazione a questo allegata.

Il rendiconto economico-finanziario deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ORGANI

Art. 10) Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione)
- il Collegio dei Sindaci-Provivi (facoltativo)

ASSEMBLEA

Art. 11) L'assemblea alla quale partecipano tutti i soci come specificato nell'art. 7 e 9 viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno e qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea discute e approva il bilancio preventivo e quello consuntivo ad essa presentati dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Sindaci-Provivi se eletto. Formula le direttive per il raggiungimento delle finalità e degli scopi sociali; delibera sulle eventuali modifiche dello statuto e sull'eventuale scioglimento dell'associazione.

Art. 12) I soci sono convocati con lettera, mail o affissione in bacheca presso la sede sociale con un preavviso di almeno 8 giorni sulla data fissata per l'Assemblea.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno

1. L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, si occupa delle seguenti questioni:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante è convocata: tutte le volte che il consiglio Direttivo o il suo Presidente lo ritengano necessario; ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un quinto degli associati.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile. La delega è ammessa, ma nessuno può rappresentare più di tre soci. Le deliberazioni e i bilanci approvati verranno trascritti sul libro delle assemblee dei soci che sarà consultabile da tutti i soci, su richiesta al consiglio direttivo.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13) Il Consiglio Direttivo si compone di 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci dell'associazione. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione. Esso elegge nel suo seno un Presidente che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, un Vice-presidente ed un Segretario che conserva i documenti e redige i verbali delle riunioni degli organi collegiali. Il Consiglio Direttivo dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea; fissa annualmente la quota sociale, delibera la decadenza e l'espulsione del socio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni e la rappresentanza sociale spettano al Vice-presidente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

COLLEGIO DEI SINDACI-PROBIVIRI

Art. 14) Il collegio dei Sindaci-Probiviri se eletto si compone di tre membri eletti dall'Assemblea e scelti fra i soci dell'associazione. Esso elegge nel suo seno un Presidente. Il collegio esercita il controllo amministrativo e, in caso di accertate irregolarità, può convocare l'Assemblea.

Il Collegio esercita inoltre, il controllo di legittimità circa l'osservanza del presente statuto e giudica; con decisione inappellabile, le controversie sorte in seno all'associazione. Al verificarsi delle condizioni previste

dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 15) L'anno sociale si inizia con il primo ottobre e si chiude il trenta settembre di ogni anno.

SCIoglimento

Art. 16) In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

LIBRI SOCIALI

Art. 17) L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

VOLONTARI

Art. 18) I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

REVISORE DEI CONTI O COLLEGIO (EVENTUALE)

Art. 19) Verrà nominato nei casi previsti dalla legge (art. 31 del D. Lgs. 117/2017).

DURATA DELLE CARICHE

Art. 20) Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

BILANCIO

Art. 21) 1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

3. Il bilancio deve coincidere con l'anno sociale.

4. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

5. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal 1 ottobre al 30 settembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività eventualmente posta in essere accanto alla gestione istituzionale. Ciò anche attraverso una eventuale separata relazione a questo allegata.

Il rendiconto economico-finanziario deve essere presentato dal Comitato all'Assemblea per la sua approvazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

NORMA DI RINVIO

Art. 22) Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia (D. Lgs. 117/2017).

Il presente statuto è stato modificato D. Lgs. 117/2017 ed è conforme alle vigenti disposizioni legislative.



PROSECUZIONE 1 AUGUSTO

Registrato a Trieste il
Serie 3 - Liquidati €
(Euro)
Versati il

23/09/2023
658258

al n° 259
IL DIRETTORE
Gloria Pele
IL FUNZIONARIO
Giuseppe LO VERDE

[Handwritten signature]